
Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 69

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).

(Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31.12.2010)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 10/2010 ha introdotto una normativa organica in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta nel d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 4/2008 e adeguando la regolamentazione stessa alla peculiarità della realtà regionale;

2. Con il d.lgs 128/2010 il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul d.lgs.152/06 modificandone, tra l'altro, la parte seconda concernente le procedure di valutazione in materia ambientale;

3. Tra gli interventi significativi riguardanti la disciplina della VAS, rilevano in particolare quelli finalizzati a: delimitare il campo di applicazione della VAS medesima, anche alla luce del principio di non duplicazione; la rimodulazione della definizione di "parere motivato" quale provvedimento obbligatorio, conclusivo del procedimento di VAS; l'introduzione del concetto di "livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" quale parametro di valutazione per le modifiche di piani e programmi;

4. La legge risponde, quindi, al fine di adeguare prontamente le disposizioni della l.r. 10/2010 alle modifiche intervenute, evitando così l'insorgere di incertezze interpretative in ordine all'ambito di applicazione della disciplina di VAS e alle modalità di svolgimento delle relative procedure;

5. Proprio per avere una pronta applicazione delle modifiche apportate dal d.lgs.128/2010, si prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale

della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all' articolo 5 della l.r. 10/2010

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) è aggiunta la seguente:
"b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3."
2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
"a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;"
3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
"b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;"
4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 5/2010 è sostituita dalla seguente:
"c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti."
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
"3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006"
6. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
"4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali."
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006."
8. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
"4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006."

Art. 2

Modifiche all' articolo 26 della l.r. 10/2010

1. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
"3. Il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione all'autorità procedente del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi."

Art. 3

Modifiche all' articolo 43 della l.r. 10/2010

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 10/2010 sono soppresse le parole da "nei casi" fino a "di cui sopra".

Art. 4

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 5

Entrata in vigore

-
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.